

Legge regionale 27 luglio 2020, n. 20

**NORME IN MATERIA DI TUTELA DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ATTIVITÀ
ESPLETATE PER CONTO DEI COMMITTENTI PRIVATI E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE
FISCALE**

Bollettino Ufficiale n. 9 del 3 agosto 2020

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge ha come oggetto la tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla Pubblica Amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese, al fine di sostenere il lavoro svolto dai professionisti e di contenere, nel contempo, l'evasione fiscale.

Art. 2

(Presentazione dell'istanza alla Pubblica Amministrazione)

1. La presentazione dell'istanza autorizzativa o di istanza ad intervento prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d'identità in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modificazioni e integrazioni.

- 1 bis. *L'istanza è, altresì, corredata dalla fattura quietanzata dell'importo attestante il pagamento delle prestazioni rese dal professionista nei termini indicati nella lettera di incarico. **(1)***

Art. 3

(Pagamenti per la prestazione professionale effettuata)(2)

(Omissis)

Art. 4

(Norma di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Allegati:

-  allegato A

1- Comma aggiunto dall'art. 26 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 32

2- Articolo abrogato dall'art. 26 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 32